

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 7/06

31 gennaio 2006

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-503/03

Commissione delle Comunità europee / Regno di Spagna

**LA CORTE PRECISA, PER LA PRIMA VOLTA, I LEGAMI TRA LA
CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN E LA
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE**

Nel caso dei cittadini di uno Stato terzo, coniugi di cittadini di uno Stato membro, segnalati nel sistema d'informazione Schengen ai fini della non ammissione, uno Stato membro, prima di rifiutare loro l'ingresso nello spazio Schengen, deve verificare se la presenza di tali persone costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività.

Quando un cittadino di uno Stato membro si sposta all'interno della Comunità al fine di esercitare i diritti ad esso attribuiti dal Trattato CE, il coniuge cittadino di uno Stato terzo beneficia, in larga misura, dei regolamenti e delle direttive relativi alla libera circolazione delle persone. Se gli Stati membri possono esigere che tale coniuge disponga di un visto d'ingresso, essi devono tuttavia accordargli ogni opportunità per ottenere il visto. Una direttiva del 1964¹ permette inoltre agli Stati membri di vietare a cittadini degli altri Stati membri o ai loro coniugi cittadini di uno Stato terzo l'ingresso nel loro territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Il Trattato di Amsterdam² ha integrato, mediante un protocollo, l'Accordo di Schengen e la sua Convenzione di applicazione (CAAS) nell'ambito dell'Unione europea³. La CAAS ha

¹ Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, 56, pag. 850). Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 29 aprile 2004, 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30 aprile 2004). Il termine per la trasposizione nell'ordinamento giuridico interno scade il 30 aprile 2006.

² Firmato nel 1997, in vigore dal 1999.

³ Nel 1985 il primo accordo è stato firmato; la CAAS è stata firmata nel 1990, essa è entrata in vigore nel 1995. Lo spazio Schengen si è a poco a poco esteso, anche agli Stati terzi. Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la

permesso di abolire i controlli alle frontiere interne tra gli Stati firmatari e di creare una frontiera esterna unica. Norme comuni in materia di visti, di diritto d'asilo e di controllo alle frontiere esterne sono state adottate al fine di permettere la libera circolazione delle persone in seno ai paesi firmatari senza perturbare l'ordine pubblico. Un sistema d'informazione (SIS) è stato istituito affinché le autorità nazionali possano scambiare dati riguardanti l'identità delle persone e la descrizione degli oggetti ricercati.

In forza della CAAS, la valutazione dell'esistenza o meno di circostanze che giustifichino l'inserimento della segnalazione di uno straniero nel SIS rientra nella competenza dello Stato autore della segnalazione che è responsabile dei dati da esso inseriti nel SIS ed è il solo autorizzato a completarli, rettificarli o cancellarli. Gli altri Stati contraenti sono tenuti a rifiutare l'ingresso e il rilascio di un visto allo straniero che forma oggetto di una segnalazione ai fini della non ammissione.

La Commissione delle Comunità europee ha proposto un ricorso contro la Spagna dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee a seguito delle denunce di due cittadini algerini, i sigg. Farid e Bouchair, coniugi di cittadine spagnole, residenti rispettivamente a Dublino e a Londra. Le autorità spagnole hanno rifiutato loro l'ingresso nello spazio Schengen per il solo motivo che essi sono stati inseriti dalla Germania nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS.

La Corte precisa, innanzi tutto, i rapporti tra la CAAS e il diritto comunitario della libera circolazione delle persone.

Essa rileva che il protocollo di Schengen conferma che le disposizioni dell'acquis di Schengen sono applicabili unicamente se e nella misura in cui esse sono compatibili con il diritto dell'Unione e della Comunità. La cooperazione rafforzata nel settore di Schengen dev'essere condotta nell'ambito giuridico e istituzionale dell'Unione e nel rispetto dei Trattati.

Ne consegue che **la conformità di una prassi amministrativa alle disposizioni della CAAS permette di giustificare il comportamento delle autorità nazionali competenti solo a condizione che l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi sia compatibile con le norme comunitarie che disciplinano la libera circolazione delle persone.**

La Corte constata poi che la nozione di ordine pubblico ai sensi della direttiva del 1964 non corrisponde a quella della CAAS.

Infatti, la direttiva precisa che le misure di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere fondate esclusivamente sul comportamento personale della persona interessata, di modo che la sola esistenza di condanne penali non può automaticamente motivare tali misure. La Corte ha sempre sottolineato che l'eccezione di ordine pubblico costituisce una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone, deroga da intendersi in modo restrittivo: il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico deve presupporre l'esistenza di una minaccia effettiva e abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività.

Invece, circostanze quali una pena privativa della libertà di almeno un anno o una misura fondata sul mancato rispetto di una normativa nazionale relativa all'ingresso e al soggiorno

Svezia, la Norvegia e l'Islanda fanno parte di tale spazio. L'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno firmato, il 26 ottobre 2004, un accordo sull'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

degli stranieri possono fondare una segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione per motivi di ordine pubblico, indipendentemente da ogni valutazione concreta della minaccia rappresentata dall'interessato. Orbene, l'ingresso nello spazio Schengen o il rilascio di un visto a tal fine non può, in linea di principio, essere concesso allo straniero che sia segnalato ai fini della non ammissione.

La Corte constata, pertanto, che il cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino di uno Stato membro, rischia di vedersi privato, nel caso di una segnalazione ai fini della non ammissione, della tutela prevista dalla direttiva del 1964. Essa rileva che, in una dichiarazione del 1996, gli Stati contraenti si sono impegnati a procedere alla segnalazione ai fini della non ammissione di un beneficiario del diritto comunitario solo se ricorrono le condizioni richieste da quest'ultimo. Ciò significa che uno Stato contraente può procedere alla segnalazione di una siffatta persona solo dopo aver constatato che la sua presenza costituisce una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività ai sensi della direttiva.

D'altro canto, **lo Stato membro che consulta il SIS deve poter accertare, prima di rifiutare all'interessato l'ingresso nello spazio Schengen, che la sua presenza nel detto spazio costituisce una minaccia del genere.** La Corte ricorda in proposito che il sistema di Schengen dispone di mezzi che consentono di rispondere alle richieste di informazioni formulate dalle autorità nazionali che si trovino di fronte ad un problema nell'esecuzione di una segnalazione.

Di conseguenza, **la Corte condanna la Spagna per il motivo che le autorità spagnole hanno rifiutato l'ingresso ai sigg. Farid e Bouchair senza aver preliminarmente verificato se la loro presenza costituisse una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: CS, DE, EN, ES, FR, GR, HU, IT, NL, PL, PT, SL, SK

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-503/03>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*